



Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Raffineria Isab Impianti Nord

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

ALLEGATO A18

*ALLEGATO A18_01: CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE DAI FIUMI
MULINELLO, MARCELLINO, TORRENTE CANTERA E CAVA S.CUSUMANO*



03514--21171
PER I LAVORI PUBBLICI
RACCOMANDA

DI CONCERTO

COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

1614

- 5 MAR 1963

XI
653

VISTE le seguenti incompatibili istanze :

- 15 dicembre 1962/15 gennaio 1963, corredata da progetto di massima 15 dicembre 1962 a firma Ing. Ippolito Zuccheri Tosto, presentata dalla Società Costruzioni Idrauliche, Stradali, Industriali (C.I.S.I.); - alla quale è subentrata la SINGAT, Società Industriale Catanese, S.p.A., giunta atto 28 giugno 1963, intesa ad ottenere la concessione di derivare, mediante due serbatoi artificiali (Cgliastro di mc. 45 milioni e Valle Iuso di mc. 1 milione) l'intera portata dei fiumi Mulinello, Marcelino, torrente Cartera (o Cava dei Malini) e Vallone Mandrazzi (o Cava S. Cusumano), nel periodo 1° ottobre-31 marzo e la portate degli stessi corsi d'acqua eccedenti, nel complesso, i litri/sec. 200, che saranno lasciati a disposizione dell'agricoltura, nei mesi di aprile-maggio, allo scopo di alimentare di acqua dolce gli stabilimenti industriali di Priolo-Melilli (Siracusa);

- 12 gennaio 1963/25 febbraio 1963, corredata da progetto di massima 12 gennaio 1963 a firma Ing. Felice Contessini, presentata dalla Soc. An. Costruzioni Idrauliche (S.A.C.I.) intesa ad ottenere la concessione di derivare, mediante un serbatoio

nec/

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
17 MAR 1963



Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 2 =

toio artificiale sul Mulinello, della capacità di circa 12,4 milioni di metri cubi, l'intera portata dei fiumi Mulinello, Marsellino, torrente Cantero, Vallone Gebbiazza e Rio S. Fratello, nel periodo 1° ottobre-31 marzo e la portata degli stessi corsi d'acqua, ad eccezione di litri/sec. 200 complessivi da lasciare a disposizione dell'agricoltura, nei mesi di aprile-maggio, allo scopo di alimentare di acqua dolce le industrie dell'area industriale di Siracusa;

RITENUTO che ambedue le derivazioni richieste con le istanze sopra menzionate, sono state assimilate a grandi derivazioni per uso potabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, giusta ministeriale 17 luglio 1963 n. 3145;

VISTI gli atti dell'istruttoria delle anzidette istanze - dichiarate concorrenti normali - disposta con ordinanza 6 febbraio 1964 n. 1323 dell'Ufficio del Gerio Civile di Siracusa ed esperita a norma di legge;

RITENUTO che dai suddetti atti di istruttoria risulta che nei confronti dell'istanza CISI sono state presentate le seguenti opposizioni ed osservazioni :

- 1) - da parte della SINGAF, con atti 10 maggio 1963 e 16 maggio 1963, per il timore di un impoverimento delle falde cui attingono i propri pozzi e della portata della propria derivazione dal Vallone S. Cusumano.

...



Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 3 =

Con atto 30 luglio 1964 la SINCAT ha dichiarato di ritirare a tutti gli effetti di legge l'opposizione anzidetta, avendo accertato, a seguito di più attenta indagine, che le preoccupazioni ed i timori manifestati erano privi di fondamento;

2) - da parte del Consorzio Zona Sud dell'Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale (provincia di Siracusa), con atto 13 maggio 1963, ed in parte con atto 25 maggio 1963, per far presente, come è stato precisato in sede di visita locale, la necessità di un piano organico di utilizzazione delle acque esistenti nel comprensorio del Consorzio e, poiché tale piano sarebbe in elaborazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, per opporsi ad ogni iniziativa che contrasti con il piano medesimo; nella domanda CISI, poi, non sarebbe precisato se l'iniziativa è giustificata da una richiesta delle industrie da servire;

3) - da parte delle Raffinerie Siciliane Oli Minerali - RASIOM - Sede Industriale di Augusta, con atti 14 maggio 1963 e 21 febbraio 1964, per far presente, in sostanza, che la richiesta derivazione potrebbe impoverire il bacino a monte della zona Marcellino e di quella S. Gusmano, con pregiudizio delle proprie utilizzazioni, ubicate appunto nel tratto fociale del fiume Marcellino, dove vengono prelevate le portate per gli impianti di raffreddamento e nella zona S. Gusmano dove sono installate pompe per uso antincendio; in sede di visita locale, la RASIOM ha altresì manifestato il timore che possa anche impoverirsi la falda acquifera che alimenta i pozzi al servizio del proprio stabilimento;



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 4 =

- 4) - da parte dell'Associazione Operatori Economici della provincia di Siracusa - ASSOPESEI -, con atto 15 maggio 1963 ed in parte con atto 24 maggio 1963, per rappresentare, in sostanza, gli stessi motivi esposti dal Consorzio Industriale (opp. n.2), come ha confermato associandosi alla precisazione espressa dal Consorzio stesso in sede di visita locale; l'ASSOPESEI ha altresì eccettuato che la richiesta CISI, prevedendo derivazioni da più corsi d'acqua che singolarmente non raggiungono i 100 litri/sec., dovrebbe non essere considerata nel suo complesso, ma come formata da separate concessioni che rientrerebbero nella competenza Regionale e non Statale;
- 5) - da parte della ditta Dott. Alfio Spivalieri, con atto 1° aprile 1963, confermato in sede di visita locale, per la tutela di una sua regolare concessione Assessoriale, per uso irriguo, dal fiume Mulinello;
- 6) - da parte della S.p.A. Augusta Petrochimica, con atto 13 maggio 1963, per il timore di un impoverimento delle falde idriche da cui attingono i pozzi da essa trivellati;
- 7) - da parte del Comune di Augusta, con atto 29 febbraio 1964, che dopo aver premesso che non sono state precisate le industrie che avrebbero bisogno di utilizzare le acque, fa presente che il subalveo del Mulinello alimenta sia la sorgente "Fondo Gallina", già utilizzata per approvvigionare di acqua potabile il civico



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 5 =

acquedotto, sia quella denominata "Pizzaratti" che anch'essa dovrà essere utilizzata per lo stesso scopo sulla base di un progetto di massima redatta dalla Cassa per il Mezzogiorno; in sede di visita locale il Comune ha richiesto che nel caso venga attuata la derivazione in esame, sia provveduto all'isolamento della sorgente "Fondo Gallina" per acciuararne la portata esistente e la potabilità delle acque;

8) - da parte della Sezione Staccata del Genio Militare per la Marina, di Augusta, con atto 29 febbraio 1964, per la tutela della sorgente "Ferrante", alimentata dal subalveo del fiume Mulinello, in concessione alla Marina Militare per il rifornimento della Base Militare Navale di Augusta; in sede di visita locale il rappresentante del Genio Militare Marina ha fatto constatare che le opere di captazione della sorgente "Ferrante" ricadono in effetti nell'ambito del serbatoio progettato dalla SACI;

9) - da parte dell'ERAS, in sede di visita locale, per far presente che la derivazione in parola contrasta con le previsioni irri- sue delle stesse Ente, riservandosi di presentare, al più presto, la documentazione necessaria;

10) - da parte della Cassa per il Mezzogiorno, (in sede di visita locale, confermata con foglio n. 25116 del 9/4/64) per far presente che a seguito della costituzione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale, ai sensi dell'art. 21 dell' legge 29 luglio 1957 n. 634, la "Cassa" medesima è inta-



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 6 -

ressata alla normalizzazione idrica, ai fini industriali, agricoli e potabili delle province di Siracusa e Catania;

11) - da parte della SACI, in sede di visita locale, per sostenere la maggiore convenienza della propria utilizzazione;

RITENUTO che nel corso dell'istruttoria sono state presentate opposizioni anche nei confronti dell'istanza SACI; tali opposizioni però non si riportano in quanto la stessa SACI, con atto 17 gennaio 1963, ha in seguito dichiarato di rinunciare a tutti gli effetti di legge alla propria istanza di concessione 12 gennaio 1963;

RITENUTO che alle opposizioni ed osservazioni prodotte avverso la sua istanza, la Soc. CISI ha controdedotto con atto 7 agosto 1964;

CHE la titolarità dell'istanza 15 dicembre 1962/15 gennaio 1963, della CISI, è stata assunta, come sopra censuato, dalla Soc. SINGAT, con atto 28 giugno 1966 sottoscritto sia dalla cedente che dalla cessionaria;

RITENUTO che oltre i termini di legge per la concorrenza normale, sono state presentate le seguenti istanze parzialmente incompatibili con quelle già istruite :

24 maggio 1963 dell'ASSOFESI ad uso industriale;



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 7 =

- 15 giugno 1965 della Cassa per il Mezzogiorno, per usi industriale ed irriguo;

RITENUTO, peraltro, che l'ASSCPESI con atto datato marzo 1964, ha ceduto la titolarità della propria istanza alla "Cassa" per il Mezzogiorno, che poi, con atto 6 maggio 1967, ha dichiarato di accettare tale cessione ed in pari tempo di ritirare tutti gli effetti di legge l'ex istanza ASSCPESI, considerato che gli scopi di questa istanza rientrano tra quelli contemplati con la propria utilizzazione;

CHE la "Cassa", con atto 20 ottobre 1967, ha integrato e chiarito la sua istanza 15 giugno 1965, precisando di aver deliberato di escludere dal suo progetto la derivazione dei deflussi dei fiumi Mulinello, Marcellino e Canvera, al fine di rendere compatibile la propria utilizzazione con quelle oggetto delle istanze istruite;

CONSIDERATO, nei riguardi delle opposizioni presentate avverso l'istanza CIST, ora SINCAT, che, anche sulla base di quanto riferito dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con la relazione di istruttoria 10 luglio 1968, è da rilevare quanto appresso:

- 1) - l'opposizione SINCAT è stata ritirata con atto 30 luglio 1964, come in precedenza ommesso;



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 8 =

2) - L'opposizione del Consorzio Area Industriale di Siracusa risulta totalmente superata, sia perchè la Cassa per il Mezzogiorno, con il sopra citato atto 20 ottobre 1957 ha in sostanza riconosciuto l'utilità e la razionalità della derivazione CISI, modificando parzialmente il proprio piano per consentire la derivazione stessa, sia perchè con il subentro della SINGAT nella titolarità della istanza CISI, la SINGAT stessa sarà l'utente diretta della derivazione;

3) - L'opposizione della RASION per la temuta interferenza fra la utilizzazione CISI e quella in atto della reclamante - pur astratta - dalla eccezione di nullità dei provvedimenti Assessoriali di concessione, sollevata dalla CISI nelle sue controdeduzioni, di cui al citato atto 7 agosto 1954 - è infondata, non potendosi dell'interferenza verificare per la notevole distanza intercorrente fra le prese superficiali previste dalla CISI e gli attingimenti praticati dalla opponente, in prossimità dello sbocco a mare del fiume Marcellino; in effetti la RASION utilizza acque provenienti dalle sorgive dislocate a valle delle progettate prese, acque che, peraltro, vengono prelevate in prossimità del mare e risultano, quindi, di natura prevalentemente salmastra. Le stesse considerazioni valgono per il temuto impoverimento della falda interessata dai pozzi RASION, essendo fuor di dubbio che l'alimentazione delle falde più o meno profonde esistenti nella zona deriva da fenomeni carsici estesi presumibilmente a gran parte dell'Altopiano Ibleo; tale Altopiano, infatti,



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 9 =

è costituito da calcari molto fessurati, che assorbono e convogliano nel sottosuolo ^{una} cospicua quantità delle precipitazioni meteoriche;

4) - l'opposizione ASSOPESI risulta superata per le stesse ragioni di cui al punto 2), mentre l'eccezione sulla competenza statale è del tutto infondata, in quanto la concessione in esame è unica e concerne una "grande derivazione";

5) - l'utenza irrigua della ditta Epitalievi risulta salvaguardata dalle limitazioni previste nella stessa domanda di concessione a tutela dell'irrigazione;

6) - l'opposizione della Società Augusta Petrochimica risulta superata, in quanto la Società fa ora parte del complesso SINCAT;

7) - la sorgente "Fondo Gallina", da tempo utilizzata dal Comune di Augusta e quindi esclusa dal bilancio idrologico dell'utilizzazione industriale, non può subire interferenze avuto riguardo alla situazione idrogeologica dell'Altopiano Eibico; nel disciplinare della nuova derivazione, comunque, è stata inserita apposita clausola per far obbligo al concessionario, come richiesto dal Comune, di provvedere all'isolamento della sorgiva, per garantire la potabilità dell'acqua.

Per quanto riguarda la portata di lt/sec. 46 della sorgente "Piz

...



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 10 =

zaratti", riservata nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per le necessità future di Augusta e Melilli, l'uso di tale sorgente potrà essere concesso soltanto con il vincolo della precarietà nei riguardi dell'utilizzazione prevista nel Piano, ed in tal senso è stata inserita apposita clausola nel disciplinare di concessione;

- 8) - la sorgente "Ferrante" utilizzata dal Genio Marina di Augusta, ricade nella zona del serbatoio previsto dall'istanza SACI, che è stata ritirata;
- 9) - l'opposizione generica dell'ERAS è infondata, non avendo l'Ente fornito alcuna ulteriore precisazione, nè presentato domande di concessione delle seque in questione;
- 10) - l'opposizione della Cassa per il Mezzogiorno risulta annullata, per effetto di quanto da essa dichiarato con il citato atto 20 ottobre 1967;
- 11) - l'opposizione SACI è parimenti annullata a seguito del ritiro dell'istanza della reclamante;

RITENUTO, pertanto, che le opposizioni ed osservazioni prodotte avverso l'istanza 15 dicembre 1962/15 gennaio 1963 della CISI, risultano o superate o infondate, per cui vanno tutte respinte, salvo le sopra cennate cautele relative alla sorgente "Fondo Gallina" utilizzata dal Comune di Augusta e la precarietà



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 11 =

dell'uso dell'acqua della sorgente "Pizzaratti" in relazione alla futura sua utilizzazione potabile prevista dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti:

CONSIDERATO, nei riguardi dell'utilizzazione da concedere, che giusta il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso col voto n. 196 del 25 luglio 1968, la proposta dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa di abolire dalle opere progettate dalla CISE il serbatoio di Valle Iuso sulla Cava S. Cusumano - col quale peraltro era prevista anche la regolazione della derivazione dal torrente Cantero (o Cava dei Mulini) - è da accogliere perchè giustificata dal fatto che la tenuta di detto invaso presenterebbe delle incertezze, così come posto in evidenza dal Servizio Dighe nella relazione preliminare 2 aprile 1965;

CHE in conseguenza dell'abolizione del serbatoio di Valle Iuso, risulta anche giustificata l'esclusione dalle derivazioni da concedere, di quella relativa ai modesti apporti del bacino diretto dal predetto serbatoio (Cava S. Cusumano mq. 3,95), mentre la utilizzazione dei deflussi del torrente Cantero (o Cava dei Mulini) può essere attuata con presa diretta, mediante la costruzione di una traversa di sbarramento;

RITENUTO che la SINCAP, presa ufficiale conoscenza delle dette considerazioni, ha presentato l'elaborato di massima - da



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 12 =

tato Palermo, gennaio 1969 - concernente l'intera utilizzazione industriale di che trattasi, che risulta appunto modificata con l'abolizione del serbatoio di Valle Luso e con la previsione di una presa diretta dal torrente Cantero (o Cava dei Mulini) e creazione di un modesto invaso. In relazione a tali modifiche sono state apportate anche le conseguenti rettifiche alla condotta derivatrice dalla vasca di Ogliastro ed a quella dal torrente Cantero, condotte che si innetteranno direttamente, e separatamente, nell'esistente acquedotto industriale di proprietà della stessa SINCAT, corrente lungo la strada litoranea fino alla zona degli stabilimenti;

RITENUTO che il suddetto elaborato di massima - Palermo gennaio 1969 - approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con il voto n. 966 del 22 maggio 1966, non presenta variazioni apprezzabili, sul piano tecnico ed amministrativo, allo schema generale dell'utilizzazione previsto nel progetto pubblicato nel corso dell'istruttoria;

CHE, pertanto, condividendo l'avviso espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa nella relazione aggiuntiva 26 aprile 1968, non si rende necessario espletare, sulle opere previste in variante, alcuna istruttoria suppletiva a tutela dei diritti dei terzi;

RITENUTO che le derivazioni oggetto della concessione



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 13 =

di che trattasi, ad eccezione della sorgente "Pizzaratti" di cui si è detto, non interferiscono con le indicazioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, approvato con D.P.R. 3 Agosto 1968;

RETENUTO, per tutto quanto sopra premesso, che può essere assentita alla SIFCAT la concessione delle derivazioni richieste con le istanze 15 dicembre 1962/15 gennaio 1963, già della CI- SI, sulla base dell'elaborato di massima Palermo, gennaio 1960 su menzionato, stabilendo, ai fini della determinazione del canone, in litri/sec. 229 la portata media annua dei deflussi dei fiumi Mulinello e Marcellino, derivabili a mezzo delle singole opere di presa e regolati nella vasca di Ogliastro, ed in litri/sec. 68 la portata media annua dei deflussi derivabili dal torrente Cantara (o Cava dei Mulini); complessivamente, quindi, la concessione concerne la portata di litri/sec. 297, di cui litri/sec. 46, relativi alla sorgente "Pizzaratti" in via precaria;

VISTO il disciplinare n. 12730 di repertorio, sottoscritto in data 22 gennaio 1970 presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa dall'Ing. Vito Santoro, legalmente autorizzato a rappresentare la SIFCAT, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTI i pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con i voti n. 528 del 15 marzo 1963, n. 1196 del 25



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 14 =

luglio 1968 e n. 966 del 22 maggio 1969;

VISTI il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTO il regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363;

VISTO il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti approvato con D.P.R. 3 agosto 1968;

D E C R E T A :

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi e respinte le osservazioni ed opposizioni di cui alle premesse, è accordata alla Società SIRCAT la concessione di derivare l'intera portata dei deflussi dei fiumi Mulinello e Marcellino, da regolare a mezzo della Vasca di Ogliastro (capacità di circa mc. 4,5 milioni) e del torrente Cantero (o Cava dei Mulini), sulla base dell'elaborato di massima, Palermo, gennaio 1969, per il periodo 1° ottobre-31 marzo, nei mesi di aprile e maggio le portate degli stessi corsi d'acqua eccedenti, nel complesso, i litri/sec. 200 - che saranno lasciati a disposizione dell'agricoltura - allo scopo di alimentare di acqua dolce gli stabilimenti industriali di Priolo-Melilli (Siracusa) della stessa Società.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 15 =

La portata media annua dell'utilizzazione anzidetta, viene fissata in complessivi litri/sec. 297, comprensiva della portata di litri/sec. 15 della sorgente "Pizzaratti", che viene concessa in via precaria fino a che, cioè, non verrà captata per l'uso potabile previsto dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.

La progettazione, la costruzione e l'esercizio della Vasca-serbatoio di Ogliastro e, ove necessario, delle traverse relative alle prese dei corsi d'acqua utilizzarsi, restano subordinati all'osservanza del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1263.

ART. 2 = La concessione è accordata per anni 70 (settanta) successivi e continui, decorrenti dal 15 ottobre 1963, data que-
sta, del D.M. n. 2560 di autorizzazione provvisoria all'inizio dei
lavori, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute
nel precitato disciplinare 22 gennaio 1970 n. 12379 di repertorio,
che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di L. 47.520
(lire quarantasettemilacinquecentoventi), in ragione di L. 150 per
ogni litro/sec. di acqua derivata e per litri/sec. 297, a decorrere
immediatamente dal termine fissato nell'art. 6) lettera a), del
disciplinare predetto, per l'ultimazione dei lavori.

Qualora la derivazione anzidetta, ancorché non opere non completamente ultimata, entri in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale della deriva-



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 16 =

sione stessa, decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

ART. 3 = I termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, sono quelli indicati, a norma dell'art. 40 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, nell'art. 6 del suddetto disciplinare di concessione, e cioè, a decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del decreto di concessione :

- mesi dodici per l'inizio delle espropriazioni;
- mesi quaranta per l'ultimazione delle espropriazioni;
- mesi diciotto per l'inizio dei lavori;
- mesi quaranta per l'ultimazione dei lavori.

ART. 4 = L'introito della prestazione annua, indicata nel precedente art. 2, sarà imputato al capitolo degli esercizi finanziari in cui sarà riscosso, corrispondenti al capitolo 2608/1 dello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 25.3.1971

IL MINISTRO PER LE REGIONI CON IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Adm 15. MAR 1971
 Reg. 6 Lavori Pubblici 57